



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il commercio internazionale

2012/2135(INI)

27.11.2012

PARERE

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per lo sviluppo

sugli aspetti relativi allo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale sulle risorse genetiche: impatto sulla riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo
(2012/2135(INI))

Relatore per parere: Helmut Scholz

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. considera la condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche come un obiettivo fondamentale; sottolinea la necessità di garantire la trasparenza e la certezza del diritto per fornitori di risorse, inventori e investitori; ritiene fondamentale addivenire ad un consenso, tra le istituzioni internazionali che disciplinano le relazioni commerciali e le questioni collegate, sul significato in diritto del termine "biopirateria"; deplora la lentezza dei procedimenti nei negoziati in corso in seno al CIG dell'OMPI¹ e al processo di revisione TRIPS² in relazione all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b);
2. esorta l'UE e gli Stati membri a ratificare il protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, allegato alla Convenzione sulla diversità biologica; si compiace che la Commissione abbia presentato un progetto di regolamento per l'attuazione del protocollo di Nagoya; invita la Commissione a incaricare i suoi negoziatori in seno al CIG dell'OMPI e in sede di revisione del TRIPS di prendere come punto di partenza il protocollo di Nagoya e di concentrarsi, durante i negoziati, sull'armonizzazione tra il quadro giuridico della CDB³ e il suo protocollo di Nagoya e l'OMPI, il TRIPS, l'ITPGRFA⁴ e la convenzione UPoV⁵, così come l'UNCLOS⁶ in materia di risorse genetiche marittime; rileva che l'accordo TRIPS esclude in modo transitorio i paesi meno sviluppati⁷; sottolinea che tale approccio deve essere mantenuto per quanto riguarda le eventuali revisioni che possono derivare dal processo di Nagoya;
3. concorda con la posizione delle parti interessate sul fatto che un sistema commerciale internazionale regolamentato richiede la prevenzione del rilascio illecito di brevetti, che presuppone a sua volta l'adozione di regole in materia di divulgazione della fonte e dell'origine delle risorse genetiche nel corso della procedura per ottenere il brevetto; insiste sul fatto che l'accordo TRIPS dell'OMC dovrebbe essere compatibile con il Protocollo di Nagoya allegato alla CDB;
4. si compiace delle iniziative che forniscono un'opzione alternativa per organismi rigorosamente a base commerciale, come ad esempio lo Strumento globale d'informazione sulla biodiversità (SGIB), che promuove l'accesso libero e aperto ai dati della biodiversità attraverso la cooperazione globale tra diversi governi, organizzazioni e altre parti interessate a livello internazionale;

¹ Comitato intergovernativo della proprietà intellettuale relativa alle risorse genetiche, ai saperi tradizionali e al folklore dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

² Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

³ Convenzione sulla diversità biologica

⁴ Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

⁵ Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali

⁶ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

⁷ Articolo 66, paragrafo 1, TRIPS; Decisione del Consiglio per i TRIPS del 29 novembre 2005.

5. riconosce il ruolo potenziale del sistema dei diritti di proprietà intellettuale e dei brevetti nella promozione dell'innovazione, del trasferimento e della diffusione di tecnologie a vantaggio reciproco delle parti interessate, dei fornitori, dei titolari e degli utenti delle risorse genetiche, dei loro derivati e delle conoscenze tradizionali collegate in modo da favorire il benessere sociale e lo sviluppo, pur sottolineando la necessità di evitare gli effetti negativi del sistema dei diritti di proprietà intellettuale e dei brevetti sull'applicazione da parte delle popolazioni indigene e delle comunità locali delle conoscenze tradizionali, delle loro leggi, prassi e sistema di conoscenze e sulla loro capacità di utilizzare, sviluppare, creare e proteggere le loro conoscenze in materia di risorse genetiche; ribadisce che, alla luce della sua recente risoluzione sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici¹, in particolare nel settore della riproduzione, la concessione di una tutela eccessivamente ampia mediante brevetti può soffocare l'innovazione e il progresso e danneggiare i piccoli e medi produttori bloccando l'accesso alle risorse genetiche animali e vegetali; sottolinea che, in determinate circostanze, le comunità locali e indigene possono considerare i contratti tra le parti come una soluzione più fattibile ai fini della condivisione dei benefici e della tutela dei loro interessi, preservando al contempo l'ambiente e prevenendo danni sociali ed economici, ad esempio grazie a clausole di salvaguardia;
6. rinnova il suo plauso per i traguardi raggiunti nella tutela internazionale dei diritti delle popolazioni indigene sulle loro risorse genetiche e di altro tipo e sulle conoscenze tradizionali connesse, sanciti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, dalla Convenzione n.169 dell'OIL, dall'articolo 8, lettera j, della CDB e dal protocollo di Nagoya; esprime la propria preoccupazione per l'erosione genetica che si verifica come conseguenza del predominio quasi esclusivo, sul mercato, delle sementi di produzione industriale, vale a dire le sementi protette da diritti di proprietà intellettuale, a scapito delle varietà di sementi tradizionali.

¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici, P7_TA(2012)0202.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	27.11.2012
Esito della votazione finale	+: 13 -: 0 0: 12
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Laima Liucija Andrikiene, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Inese Vaidere
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Isabelle Durant, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivo Strejček, Renate Weber